



OSSERVAZIONI ED EMENDAMENTI UPI

DELEGA PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE

FUNZIONI FONDAMENTALI

DI COMUNI, PROVINCE E CITTA' METROPOLITANE

Roma, 18 dicembre 2008

L'Unione delle Province d'Italia ritiene fondamentale che i provvedimenti relativi al "federalismo istituzionale" marcino di pari passo con l'iter di approvazione del "federalismo fiscale". Infatti, nel nuovo titolo V, parte II, della Costituzione, l'attribuzione delle risorse è strettamente legata alla ripartizione dei poteri tra Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato.

Attraverso il complesso dei provvedimenti relativi alla nuova "*Carta delle autonomie locali*" si dovrà arrivare ad una profonda semplificazione e razionalizzazione del sistema amministrativo italiano, attraverso il consolidamento del ruolo dei Comuni e delle Province come enti sui quali deve essere riorganizzata la gran parte delle funzioni amministrative, in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

La "*Delega per l'individuazione e allocazione delle funzioni fondamentali*" apre finalmente la strada per avviare una profonda opera di riordino istituzionale di cui il Paese ha bisogno. A questo scopo, infatti, occorre innanzitutto stabilire con chiarezza "chi fa cosa", per consentire poi al legislatore competente, statale o regionale, di allocare organicamente le funzioni sul soggetto competente.

La presente delega si colloca sostanzialmente in linea con quanto già previsto in precedenti testi. Per consentire una rapida approvazione del provvedimento occorre sciogliere, tuttavia, alcuni nodi che hanno finora impedito l'approvazione di questa importante riforma e orientare in maniera più precisa il legislatore delegato sulle scelte da intraprendere.

Con questo spirito, l'UPI presenta alcuni emendamenti sul testo proposto che partono dalla considerazione che l'ambito della delega dovrebbe riguardare esclusivamente l'individuazione delle funzioni fondamentali di Comuni e Province. Le funzioni fondamentali delle Città metropolitane, infatti, potrebbero essere disciplinate più organicamente nell'ambito della relativa delega, visto lo stretto legame tra l'istituzione dell'ente e le funzioni da esercitare e, anche, per semplificare la discussione in sede parlamentare.

Occorre inoltre ricordare che, all'individuazione delle funzioni fondamentali non corrisponde una disciplina normativa sul conferimento delle funzioni amministrative da parte dello Stato e delle Regioni, nonostante che nel titolo del provvedimento si faccia riferimento all'allocazione delle funzioni. Su questo punto l'UPI ha già consegnato al Ministro un suo organico contributo (cfr. allegato).

L'individuazione delle funzioni fondamentali, infatti, deve costituire la naturale premessa anche per procedere all'attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, attraverso l'attribuzione delle funzioni amministrative a Comuni e Province e la semplificazione dell'amministrazione statale e, soprattutto, regionale, attraverso la soppressione e l'accorpamento degli enti intermedi, delle agenzie, degli enti strumentali e degli altri organismi, comunque denominati, che svolgono impropriamente funzioni in tutto o in parte coincidenti con quelle spettanti ai Comuni e alle Province.

EMENDAMENTI

Sostituire la rubrica del provvedimento con la seguente:

“Delega al Governo per l’individuazione delle funzioni fondamentali dei Comuni e delle Province.”

All’art. 1, comma 1, sostituire le parole “12 mesi” con le parole “**6 mesi**” e, nell’ultimo periodo, cassare le parole “*e allocare*” e le parole “*e delle città metropolitane*”.

All’art. 1, comma 2, dopo le parole “Consiglio di Stato” aggiungere le parole “**Conferenza Stato - Città ed autonomie locali**”.

All’art. 1, comma 3, lettera a) sostituire le parole “e 117” con le parole “**117 e 118**”.

All’art. 1, comma 3, lettera c) sostituire la lettera con la seguente:
“prevedere che determinate funzioni fondamentali comunali, da individuarsi in sede di decreto delegato, possano essere esercitate in una forma associata adeguata, attraverso le unioni di comuni”

All’art. 1, comma 3, lettera d) cassare le parole “; *città metropolitane*” e aggiungere alla fine le seguenti parole “; **oppure dalla Provincia su richiesta di singoli Comuni, oppure sulla base di accordi tra Province limitrofe**”.

All’art. 1, comma 3, lettera e) sostituire l’ultimo periodo (*; considerare ... metropolitano*) con il seguente “; **salvaguardando il carattere di enti a fini generali dei Comuni e delle Province**”.

All’art. 1, comma 3, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
“e bis) in particolare, considerare funzioni fondamentali dei Comuni ; considerare funzioni fondamentali delle Province quelle di pianificazione, coordinamento e regolazione nonché quelle di gestione dei servizi e delle reti di ambito provinciale relative alle seguenti materie: sviluppo locale, territorio, tutela del paesaggio, ambiente, difesa del suolo, rifiuti, risorse idriche, viabilità, trasporti, mobilità, istruzione, edilizia scolastica formazione, lavoro, politiche della montagna, forme associative comunali, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali”.

All’art. 1, comma 3, lettera f) sostituire la lettera con la seguente:
“considerare come funzione fondamentale di Comuni e delle Province, nel rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale, l’individuazione e l’assunzione delle attività e dei servizi di interesse generale il cui svolgimento è necessario al fine di assicurare la soddisfazione dei bisogni della comunità locale, in condizioni di universalità, di accessibilità, di continuità e non discriminazione e ai migliori livelli di qualità e sicurezza, garantendo la distinzione tra le funzioni di regolazione e quelle di gestione”.

All'art. 1, comma 3, lettera g) sostituire la lettera con la seguente:

“valorizzare i principi costituzionali di allocazione delle funzioni, in modo da assicurarne l'esercizio unitario da parte del livello locale che, per le caratteristiche dimensionali e strutturali, ne garantisca l'ottimale gestione, evitando di trattenere le funzioni a livello statale o regionale senza adeguate motivazioni.”

All'art. 1, comma 3, lettera h) cassare l'ultimo periodo (*, allo scopo ... Stato.*)

All'art.1, comma 4 sostituire l'intero comma con il seguente:

“Anche ai fini del coordinamento della finanza pubblica, in attuazione degli articoli 117, comma 2, lettera p) e 118 della Costituzione, lo Stato e le Regioni provvedono all'accorpamento o alla soppressione degli enti, strutture, agenzie od organismi, comunque denominati, che esercitano compiti relativi alle funzioni fondamentali dei Comuni e delle Province, non espressamente ritenuti come necessari all'adempimento delle funzioni istituzionali e non rispondenti alle necessità funzionali di un esercizio unitario delle funzioni amministrative a livello statale o regionale, allocando contestualmente le relative funzioni ai Comuni e alle Province. Nel caso in cui le Regioni non provvedano ai sensi dei commi 1, 2, 7 e 8 del presente articolo, il Governo, ai sensi dell'art. 120, comma 2, della Costituzione, esercita i poteri sostitutivi.”

All'art.1, comma 6 sostituire il comma con il seguente:

“Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome, nel rispetto dei limiti costituzionali previsti dagli statuti per l'esercizio della potestà legislativa, provvedono con proprie leggi alla disciplina delle funzioni fondamentali, degli organi di governo e del sistema elettorale degli enti locali del loro territorio conformandosi ai principi generali dell'ordinamento come si desumono dalla Costituzione e dalla legislazione di attuazione dell'art. 117, comma 2, lettera p) della Costituzione.”